CAPITOLATO D'APPALTO
PER I CONTRATTI DI LAVORI
("CAL")

* * *

INDICE

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE – INTERPRETAZIONE....2
ART. 2. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE..3
ART. 3. IMPEGNO DI RISERVATEZZA – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI....3
ART. 4. PUBBLICITA' 5
ART. 5. SICUREZZA 5
ART. 6. AMBIENTE 8
ART. 7. TUTELA DEL LAVORO 11
ART. 8. CESSIONE DEI CREDITI....14
ART. 9. MODIFICHE SOGGETTIVE 14
ART. 10. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 15
ART. 11. GESTIONE DEL CONTRATTO....15
ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI....16
ART. 13. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO 17
ART. 14. FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO 19
ART. 15. PAGAMENTI....22
ART. 16. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 23
ART. 17. VARIANTI....31
ART. 18. NUOVI PREZZI....36
ART. 19. INCEDIBILITA' CONTRATTO - SUBAPPALTO 37
ART. 20. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE....41
ART. 21. CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE 42
ART. 22. GESTIONE DEL CANTIERE 44
ART. 23. AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE – AREE FERROVIARIE....46
ART. 24. PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DI CANTIERE....47
ART. 25. SOTTOSERVIZI 49
ART. 26. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI....51
ART. 27. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL'APPALTO....52
ART. 28. SOSPENSIONE DI LAVORI 56
ART. 29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 59
ART. 30. INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 60
ART. 31. PIANO DELLA QUALITA' 70
ART. 32. MATERIALI E APPARECCHIATURE....73
ART. 33. PROVE, CAMPIONATURE, COLLAUDI MATERIALI E IMPIANTI....76
ART. 34. COLLAUDO STATICO 83
ART. 35. DEPOSITO FIDUCIARIO....84
ART. 36. MATERIALI RECUPERATI NEL CORSO DEI LAVORI 85
ART. 37. ELABORATI "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI....85
ART. 38. ULTIMAZIONE DEI LAVORI 86
ART. 39. SAL FINALE E CONTO FINALE 87
ART. 40. PENALI....88

ART. 41. CONSEGNA PROVVISORIA DELL'OPERA 91
ART. 42. MANUTENZIONE DELLE OPERE 92
ART. 43. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.....93
ART. 44. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....96
ART. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 98
ART. 46. ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE.....103
ART. 47. RECESSO.....104
ART. 48. RISERVE DELL'APPALTATORE.....105
ART. 49. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO 106
ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 106

* * *

CAPO I

DISPOSIZONI GENERALI

* * *

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE – INTERPRETAZIONE

Il presente Capitolato d'Appalto per i contratti di Lavori (per il seguito "CAL") disciplina l'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori affidati da FERROVIENORD, anche se estranei all'ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.

Pertanto, ferma l'applicazione delle norme dettate per l'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori nei settori speciali dal D. Lgs 50/2016, in tali rapporti contrattuali trovano applicazione, nel seguente ordine: le disposizioni di cui al presente CAL, le disposizioni di natura specifica di cui al Contratto d'Appalto, le altre disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni stabilite in materia dal codice civile.

Per ciò che concerne l'interpretazione del presente CAL, così come di tutte le disposizioni contrattuali, si seguono le norme e i criteri del codice civile.

Le disposizioni di cui al presente CAL devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o

regolamentari.

ART. 2. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita nel Contratto d'Appalto, si intende elettivamente fissata per il Committente e per l'Appaltatore presso la loro sede legale.

Non saranno opponibili al Committente variazioni al predetto domicilio, così come ai dati fiscali comunicati nel Contratto, se non comunicati per iscritto al Direttore dei Lavori.

Le comunicazioni tra il Committente e l'Appaltatore saranno regolate da apposito Verbale delle procedure di rapporto da stipularsi tra le Parti dopo la stipula del Contratto.

ART. 3. IMPEGNO DI RISERVATEZZA – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

3.1. Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, i documenti e le informazioni, anche tecniche, relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo FNM, ovvero di terzi, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante non solo per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto ma anche successivamente, sino a che

i documenti e le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'osservanza del predetto obbligo da parte dei propri dipendenti, subappaltatori, subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, per la medesima durata di cui al precedente capoverso del presente articolo.

E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

E' inoltre fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente, ovvero a Società del Gruppo, o a terzi verso i quali la Committente o altra società del Gruppo sino vincolati ad obblighi di riservatezza, senza prima avere ottenuto benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto.

3.2. Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatico, rimangono di proprietà di FERROVIENORD, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

3.3. Brevetti

L’Appaltatore si impegna a tenere la Committente sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per il caso che siano impiegati metodi costruttivi brevettati o in corso di brevetto.

Nel caso di pretese avanzate da terzi su tali metodi costruttivi che, a insindacabile giudizio di FERROVIENORD, appaiano manifestamente fondate, quest’ultima si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto d’Appalto *ex* art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta contenente il preavviso di 15 giorni per l’immissione nel possesso delle opere eseguite e del cantiere.

ART. 4. PUBBLICITA’

Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l’Appaltatore costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l’esecuzione dei lavori, con divieto all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

Le affissioni pubblicitarie sono stabilite ad insindacabile giudizio della Committente senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni né avanzare pretese di sorta ad alcun titolo.

ART. 5. SICUREZZA

5.1. Principi generali

In relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

L’Appaltatore è tenuto altresì ad ottemperare alle prescrizioni di cui alle “*Norme per il servizio del personale di Linea di FERROVIENORD*”, allegate al Contratto d’Appalto nonché alle relative disposizioni ed istruzioni impartite dalla Committente.

Pertanto, sarà a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata o non corretta esecuzione di tali adempimenti.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell’attività prescritte dal Coordinatore per l’esecuzione a fronte di inadempienze dell’Appaltatore alla predetta normativa.

Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della vigente legislazione, ai fini della redazione, applicazione e adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei propri piani di sicurezza, l’Appaltatore deve attivarsi per acquisire ogni informazione e notizie relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.

5.2. Prescrizioni specifiche

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, unitamente al Fascicolo dell’Opera, è fornito dalla Committente ed allegato al Contratto d’Appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Tali eventuali proposte verranno esaminate dalla Committente in contradditorio con l'Appaltatore e successivamente inserite nel PSC.

Prima dell'apertura del cantiere il Piano di sicurezza, integrato con le varianti proposte, deve essere formalmente accettato dall'Appaltatore il quale da quel momento si obbliga a darne corretta e puntuale esecuzione.

La mancata trasmissione nei termini previsti della documentazione indicata nel precedente capoverso comporterà l'impossibilità di iniziare le lavorazioni, e l'addebito in capo all'appaltatore di ogni onere e penale ove ne consegua il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

In presenza di varianti, opere aggiuntive, modifiche tecniche alle opere in corso, l'Appaltatore dovrà aggiornare il POS e trasmetterlo al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori almeno 10 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

La mancata trasmissione degli aggiornamenti nei termini previsti comporterà l'impossibilità di procedere con le lavorazioni, e l'addebito in capo all'appaltatore di ogni onere e penale ove ne consegua il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

5.3. Verifiche della Committente

Il Committente si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, a mezzo del Coordinatore per l'esecuzione, per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al comma precedente.

In caso di rilevata inosservanza delle misure di sicurezza i lavori potranno essere sospesi fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

5.4. Risoluzione di diritto del contratto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore alle norme di sicurezza di cui al presente articolo, così come di tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 6. AMBIENTE

6.1. Principi generali

In relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari in materia di impatto ambientale, di protezione acustica dei cantieri, di smaltimento dei rifiuti ed in generale ad ogni norma e prescrizione di Legge o Regolamento emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad ottemperare alle prescrizioni di cui alla Istruzione Operativa FERROVIENORD "*Gestione degli impatti ambientali nei Cantieri*", allegata al Contratto d'Appalto, nonché alle relative disposizioni ed istruzioni impartite dalla Committente.

L'Appaltatore è altresì garante nei confronti del Committente del pieno rispetto dei medesimi obblighi di legge, regolamentari e contrattuali in materia di tutela e gestione ambientale da parte dei subappaltatori, fornitori e, più in generale, dei suoi subcontraenti. L'Appaltatore, pertanto, è tenuto

a prevedere tali obbligazioni nei subcontratti e a verificare il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

Sarà a completo carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla mancata o non corretta esecuzione di tali adempimenti.

6.2. Prescrizioni specifiche

Al fine di garantire il rispetto della normativa ambientale di cui all'art. 6.1 del CAL, l'Appaltatore si obbliga a predisporre ed attuare, per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001, nonché secondo le "*Istruzioni Operative - Gestione degli Impatti Ambientali nei Cantieri*" emanate da FERROVIENORD ed allegate al presente Contratto.

L'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale sarà oggetto di verifica da parte della Direzione Lavori; gli esiti delle verifiche saranno trasmessi all'Appaltatore che dovrà recepirli secondo i tempi e le modalità che gli saranno impartite dalla Direzione Lavori.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata in corso d'opera in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto o diverse modalità realizzative lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla Direzione Lavori per le attività di verifica di cui sopra.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovrà essere disponibile a migliorare i dispositivi atti alla riduzione dell'impatto ambientale dei

cantieri.

6.3. Verifiche della Committente

Il Committente si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui ai commi precedenti.

L'Appaltatore è responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle competenti autorità.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell'attività prescritte dalla Committente a fronte di inadempienze dell'Appaltatore nel rispetto della normativa ambientale e delle Istruzioni Operative emanate dalla Committente.

6.4. Risoluzione di diritto del contratto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore alla normativa ambientale e alle Istruzioni Operative emesse da FERROVIENORD, previa formale costituzione in mora da parte di FERROVIENORD, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

6.5. Smaltimento rifiuti, terre e rocce da scavo

Con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006 l'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 183 - anche come "*produttore*" e "*detentore*" ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Con riferimento alla normativa di cui al D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 l'Appaltatore deve intendersi identificato – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q) e r) - come *«proponente»* ed *«esecutore»* del "Piano di Utilizzo" di cui all'art. 5 del D.M..

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi della presente disposizione nonché alla normativa vigente si intendono compensate con i corrispettivi contrattuali.

In particolare, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per lo smaltimento come rifiuto dei materiali non compatibili con il riutilizzo interno o esterno ai siti di cantiere.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al comma precedente e a risolvere di diritto il contratto, in caso di riscontrate violazioni, ex art. 1456 c.c.

ART. 7. TUTELA DEL LAVORO

7.1. Principi generali

Per l'assunzione della manodopera occorrente per l'espletamento del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad osservare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli

stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, oltre alle leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore. In particolare, l'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile e un Registro degli Infortuni relativi ai cantieri per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore trasmette, salvo diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

7.2. Prescrizioni specifiche

L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire alla Committente:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante,
- un elenco del personale con contratto di lavori di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali,

- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere,
- copia della documentazione prevista all'allegato XVII del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione e aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori, sono inoltre tenuti a trasmettere alla Committente la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, ad effettuare il coordinamento con le relativa attività rispetto al cantiere oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dandone evidenza al Coordinatore mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività di cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

7.3. Gestione delle emergenze

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere denominato Piano di emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e del cantiere.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata

nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 40.2.

L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere e alla successiva documentazione medica accompagnata da una relazione sull'accaduto.

7.4. Verifiche della Committente

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al comma precedente.

7.5. Risoluzione di diritto del contratto

In caso di gravi e ripetute violazione alla normativa in materia di tutela del lavoro, FERROVIENORD si riserva il diritto di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 8. CESSIONE DEI CREDITI

Salvo che sia espressamente vietato dal Contratto, i crediti derivanti dai contratti d'appalto stipulati da FERROVIENORD possono formare oggetto di cessione.

Alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

La Committente si riserva la facoltà di accettare la cessione.

ART. 9. MODIFICHE SOGGETTIVE

Al di fuori delle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016, qualsiasi modificazione soggettiva è vietata e comporterà la risoluzione di diritto del

Contratto d'Appalto ex art. 1456 c.c..

ART. 10. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del Contratto, con i rispettivi allegati, comprese quelle per le copie occorrenti ad adempiere agli obblighi di Legge e i bolli, o inerenti allo svolgimento dell'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore.

Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati, disegni di progetto etc.), collegate con lo svolgimento dell'Appalto.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto, esclusi quelli di perfezionamento (bolli, registro) di cui al primo capoverso del presente articolo a carico dell'Appaltatore, saranno attribuiti alle parti secondo la Legge.

ART. 11. GESTIONE DEL CONTRATTO

11.1. I rappresentanti della Committente

La gestione dell'appalto è svolta dalla Committente che indicherà i nominativi dei tecnici costituenti l'Ufficio di Direzione Lavori.

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la Direzione Lavori ed il rappresentante dell'Appaltatore di cui al comma successivo.

La Committente, antecedentemente alla stipula del contratto, nomina il Responsabile del procedimento.

Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento svolgono i compiti e

si assumono le responsabilità previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

11.2. Il rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere a organizzare la propria struttura e le proprie attività al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con la Direzione Lavori, con il Coordinatore per la sicurezza e con la Committente.

Allo scopo, contestualmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà individuare un proprio rappresentante, con funzione di Direttore di Cantiere, ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovrà risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori), che saranno gli unici referenti dell'Appaltatore abilitati a intrattenere rapporti con la Direzione Lavori e la Committente.

Il nominativo e i compiti di tale soggetto saranno individuati nel Verbale delle procedure di rapporto di cui all'art. 22.1.

ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.

L'Appaltatore è tenuto altresì:

- ✓ a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- ✓ a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- ✓ a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove previsto - il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, Legge n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto - ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 Legge n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 13. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. nonché dal Modello organizzativo adottato da FERROVIENORD,

l’Appaltatore si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute e dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale della Società Committente e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il Contratto.

L’Appaltatore inoltre dichiara di conoscere il Codice Etico adottato da FERROVIENORD e di obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute, anche se non allegato al Contratto d’Appalto.

Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore s’impegna, anche per coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, nonché per coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché per i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, ex art. 1381 c.c. ad attenersi rigorosamente alle norme sopra citate e a non porre in essere alcun atto od omissione dai quali possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001.

In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Tale Codice è disponibile sul sito internet di FERROVIENORD e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico ovvero nel D. Lgs. 231/2001, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Fermo restando quanto sopra, resta intesto che l'Appaltatore dovrà manlevare, sostanzialmente e processualmente, e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni FERROVIENORD, e per essa i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del Codice Etico o del D.Lgs. 231/2001.

* * *

CAPO II

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

* * *

ART. 14. FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo del Contratto d'Appalto di lavori è, di norma, stabilito a corpo. Il corrispettivo può essere però stabilito parte a misura e parte a corpo ovvero solo a misura.

14.1. Corrispettivo a corpo

Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno e escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere oggetto del Contratto d'Appalto compiute a regola d'arte e perfettamente idonee all'uso cui sono destinate, in conformità al Progetto Esecutivo.

Il prezzo a corpo compensa inoltre ogni eventuale variazione o aggiunta che si rendesse necessaria in sede sia di sviluppo del progetto di dettaglio da parte dell'Appaltatore, sia di esecuzione delle forniture in opera per dare i lavori perfettamente compiuti a regola d'arte.

Il succitato prezzo a corpo compensa altresì ogni onere per lavori in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

14.2. Corrispettivo a misura.

Il corrispettivo a misura viene determinato e liquidato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara ai prezzi di cui all'"Elenco Prezzi" contrattuale.

Nei prezzi unitari dell'"Elenco Prezzi" sono compresi e compensati tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno e escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire le attività oggetto del Contratto d'Appalto a regola d'arte e perfettamente idonee all'uso cui sono destinate.

Nei prezzi unitari sono compresi altresì tutti gli oneri e costi, diretti e indiretti, derivanti dall'esecuzione dei lavori durante l'esercizio ferroviario, anche a trazione elettrica delle linee, quindi da tutte le restrizioni di tempo e di luogo, previste o no, ordinate dalla committente o da soggetti titolati,

nonché dei lavori in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in più riprese per poter seguire le diverse fasi di sistemazione della sede e dell'armamento ferroviario.

14.3. Disciplina comune

Il prezzo a corpo così come i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili, accettato/i dall'Appaltatore in base ai propri calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 c.c., rimane stabilito che essi non sono soggetti né a revisione né a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento del termine di ultimazione dei lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da FERROVIENORD.

Il prezzo potrà essere soggetto a revisione unicamente nell'ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, ove il bando di gara abbia espressamente previsto tale ipotesi con clausole chiare, precise, inequivocabili. Tali clausole devono avere fissato la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Tali clausole non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni del prezzo, in aumento o in diminuzione, potranno essere valutate sulla

base dell'elenco prezzi contrattuale, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. 15. PAGAMENTI

15.1. Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione del contratto verranno corrisposti all'Appaltatore pagamenti in acconto, a misura dell'avanzamento del lavoro, sulla base degli Stati di Avanzamento lavori (S.A.L.) che verranno emessi dal Direttore dei Lavori secondo la cadenza individuata nel Contratto d'Appalto.

Su tali S.A.L. verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per la tutela dei lavoratori.

Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto, senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Infatti il pagamento degli acconti ha carattere provvisorio, non costituisce *solutio* e non implica riconoscimento del credito dell'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, riconoscimento che avverrà solo in sede di approvazione del collaudo, come da successivo ART. 43.

15.2. Anticipazione sul prezzo

Per gli appalti con corrispettivo a corpo, in conformità a quanto disposto dell'art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista a favore dell'Appaltatore la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione pari al 20% del valore stimato del Contratto d'Appalto.

Tale anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo

inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, e verrà recuperata operando una detrazione di pari percentuale sull'importo dei singoli SAL, proporzionalmente alle rate di acconto previste, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria come da successivo art. 16.2.

15.3. Sospensione dei pagamenti

Nel tempo necessario a verificare la richiesta di pagamento diretto dei sub contraenti, ai sensi dell'art. 19.3 lett. b) e c), è facoltà della Committente sospendere all'Appaltatore il primo pagamento utile successivo, per un importo corrispondente a quanto richiesto dal subappaltatore.

ART. 16. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1. Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi regolarmente autorizzati, pari al 10% dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10%, dell'importo posto a base della gara, la cauzione di cui al presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale del ribasso superiore al 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% fino al 20% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

superiore al 20%.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile nonché l'applicazione del disposto dell'art. 1957, c. 2, Codice Civile, in punto durata della fideiussione e la rinuncia da parte dell'istituto al beneficio del termine semestrale della stessa norma.

La garanzia deve altresì prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni senza eccezioni e a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva copre l'inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto oltre a quanto segue, che viene elencato in via esemplificativa ma non esaustiva:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto,
- il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto anche in caso di risoluzione dello stesso,
- il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, come da successivo ART. 45,
- il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta l'attività,

- tutto quant'altro dovuto dall'Appaltatore alla Committente a norma di legge, regolamento e contratto;
- il danno subito dalla stazione appaltante per la maggiore durata dei lavori anche ove causata dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

La Committente può chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, ovvero il suo incremento in caso di variazioni in aumento dell'importo del contratto in forza di varianti in corso d'opera. In caso di inottemperanza, la reintegrazione e/o l'incremento verranno effettuati a valere sulle rate di prezzo da corrispondere all'Appaltatore di cui al precedente ART. 15.1.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione, con esito favorevole, del Certificato di collaudo tecnico amministrativo o del Certificato di regolare esecuzione e a condizione che l'Appaltatore consegni le polizze previste dal successivo ART. 16.4.

Resta fermo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.

16.2. Garanzia a copertura dell'anticipazione

Il pagamento dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto è subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

La garanzia deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile nonché l'applicazione del disposto dell'art. 1957, c. 2, Codice Civile, in punto durata della fideiussione e la rinuncia da parte dell'istituto al beneficio del termine semestrale della stessa norma.

La garanzia deve altresì prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni senza eccezioni e a semplice richiesta scritta della Committente.

FERROVIENORD ha la facoltà di escutere tale garanzia non solo nel caso di fermo ingiustificato delle attività di cantiere, ma anche qualora in corso d'opera si sia verificato un numero di giorni di ritardo nell'avanzamento delle lavorazioni tale da corrispondere all'applicazione della penale nella misura massima del 10% e da far ritenere impossibile il rispetto del termine di ultimazione dei lavori. In tal caso, il Direttore lavori dovrà segnalare al Responsabile del Procedimento il fermo delle attività ovvero il raggiungimento di tale ritardo per i provvedimenti necessari.

16.3. Polizze assicurative

All'atto della stipula del Contratto l'Appaltatore è obbligato, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali e di legge, a consegnare alla Committente le polizze di assicurazione di cui al presente articolo, stipulate con primaria Compagnia di assicurazione:

a) **Polizza assicurativa "tutti i rischi" (CAR)** per tutti danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere in corso di esecuzione od eseguite o anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, da qualsiasi causa determinati, inclusa la forza maggiore, ai sensi dello

schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati.

Salvo specifiche diverse disposizioni del Contratto, la polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- quanto alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione - Partita 1 (opere): il valore delle opere come determinato dal bando di gara; Partita 2 (opere preesistenti): importo pari al 10% della Partita 1 con un minimo di € 500.000,00;

b) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RC) a copertura dei danni a persone e/o cose (mobili ed immobili), nonché del rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i rappresentati del Committente (quali ad esempio: Direttore Lavori, suoi assistenti, Collaudatori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza), nonché i dipendenti dei subappaltatori per i danni non coperti da INAIL ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati.

Tale polizza deve coprire altresì la responsabilità civile per danni ambientali (R.C. Inquinamento).

La polizza deve avere i seguenti massimali:

- Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere - per anno e per sinistro non inferiore a € 10.000.000= (diecimilioni) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € 1.500.000,00= per persona;
- non inferiore a € 2.582.284,50= per danni alle cose;
- non inferiore a € 2.000.000,00= per ogni persona deceduta, o che abbia subito lesioni personali, per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

La polizza dovrà escludere la facoltà di rivalsa nei confronti di FERROVIENORD, dei suoi dipendenti e consulenti, da parte dell'Assicurazione per i casi nei quali la legge o la autorità determinino una responsabilità solidale fra la Committente e l'Appaltatore.

Resta inteso che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da detta polizza assicurativa, sarà esclusivo carico dell'Appaltatore quand'anche la legge o le autorità determinino una responsabilità solidale con la committente.

Detta polizza copre le responsabilità civili anche per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

I premi, i conguagli premi e ogni altra spesa conseguente, relativi alle polizze di cui alle lett. a) e B), sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola in indicizzazione per coprire l'inflazione durante la loro durata.

La copertura assicurativa di tali polizze decorre – come previsto dal D.M. n. 123/2004 – dalla data di consegna dei lavori e cessa all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione, a condizione che l'Appaltatore consegni le polizze di cui al seguente art. 16.4.

16.4. Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L'Appaltatore si impegna a sostituire le polizze di cui all'art. 16.3 con le seguenti polizze, sempre da stipulare con primaria Compagnia di assicurazione:

a) polizza indennitaria e risarcitoria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 1669 c.c.) nonché per responsabilità civile verso terzi e verso la Committente; i limiti di indennizzo della *polizza indennitaria* non devono essere inferiori al 20% del valore dell'opera realizzata mentre il contratto stabilirà il limite massimo, fino al 100% del valore dell'opera, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità di lavori; i limiti di indennizzo della *polizza risarcitoria* non devono essere inferiori al 5% del valore dell'opera con il limite minimo di euro 500.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00;

b) polizza indennitaria e risarcitoria biennale, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dei materiali o dei lavori (art. 1667 c.c.), con massimale stabilito all'art. 7.4 del Contratto d'Appalto.

Entrambe le polizze devono avere decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e devono prevedere il pagamento in favore del committente 'a prima richiesta' ovvero non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi o autorizzazioni di sorta.

La mancata presentazione anche di una sola delle polizze di cui al presente

comma impedisce lo svincolo delle ritenute in garanzie e della polizza per cauzione definitiva di cui all'ART. 16.1.

16.5. Disposizioni particolari

La stipula delle polizze di cui al presente articolo non limita in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge e quindi il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Inoltre, quanto alle garanzie relative all'assenza di vizi e difetti, è sempre facoltà della Committente ordinare all'Appaltatore di riparare a sua cura e spese i danni arrecati, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altro operatore, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (ventipercento) a titolo di rimborso forfetario di spese, anche generali.

Tutte le polizze di cui al presente articolo dovranno essere a favore di FERROVIENORD e dovranno essere stipulate a gradimento di FERROVIENORD.

Il Contratto d'appalto potrà sempre derogare le disposizioni di cui al presente articolo prevendo, ove ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità di lavori, la costituzione delle garanzie e coperture assicurative: *i)* anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; ii) ovvero ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo, iii) ovvero di maggiore durata rispetto a quelle previste nel presente articolo.

In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola "Foro competente", con l'indicazione che in caso di controversia tra l'Assicurato

(FERROVIENORD) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano, sede di FERROVIENORD.

ART. 17. VARIANTI

17.1. Varianti ad iniziativa dell'Appaltatore

Nessuna variazione al progetto dei lavori posto a base di gara, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall'Appaltatore senza che sia stata preventivamente approvata dalla Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni senza la preventiva approvazione della Committente, il Direttore dei Lavori può ordinare all'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori nella situazione originaria, fermo che in nessun caso lo stesso Appaltatore potrà vantare pretese per compensi, rimborsi o indennizzi né per i lavori eseguiti né per quelli di rimessa in pristino.

Qualora le opere variate dall'Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, il committente può disporne la conservazione pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuale ovvero ai prezzi definiti al successivo ART. 18.

17.2. Modifiche e Variazioni

Le modifiche e variazioni al contratto possono essere apportate unicamente in conformità a quanto disposto dall'art. 106 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

La Committente ha la facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine di servizio del Direttore dei Lavori, approvato dal RUP con le modalità di cui al successivo ART. 17.6, varianti al progetto originario, che l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, nei seguenti casi:

a) **lavori supplementari** che si siano resi necessari, ove non inclusi

nell’appalto iniziale e un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

   a. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti, forniti nell’ambito dell’appalto iniziale,
   b. comporti per la Committente notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

a) **varianti** volte a soddisfare le seguenti condizioni:
   a. la modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Committente. Tra tali circostanze rientra la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti,
   b. la modifica non alteri la natura generale del Contratto,
b) **varianti non sostanziali**, che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Si considerano sostanziali le modifiche se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
   a. la modifica introduce condizioni che, se conosciute nella fase di gara, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione,

b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel Contratto,
c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto.

17.3. Varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo

Oltre ai casi elencati al precedente ART. 17.2, il contratto potrà essere variato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016
- il 15% del valore iniziale del Contratto.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, al violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

17.4. Aumento e/o diminuzione del 6/5 delle prestazioni contrattuali

Indipendentemente dalle ipotesi previste ai precedenti ARTT. 17.2. e 17.3., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può sempre ordinarne all'Appaltatore

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma è tenuto ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tali casi, la perizia di variante è accompagnata da un Atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso sui prezzi applicati.

Nel caso in cui l’importo della variazione ecceda i limiti di cui al primo capoverso del presente articolo, la perizia di variante è accompagnata da un Atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto dall’Appaltatore, contenente l’indicazione dei lavori da eseguire, le condizioni e i termini, anche economici di esecuzione. Nel medesimo caso, l’Appaltatore può invece recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento di lavori, ove occorra, si stabilisce un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori senza che l’Appaltatore, fermo il pagamento del corrispettivo, possa richiedere indennizzi o compensi di sorta anche relativamente all’andamento dei lavori.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale ovvero, ove superato, della percentuale residua corrispondente a quella dei lavori che si vuole stralciare.

Negli appalti a misura, le varianti che determinino differenze di quantità, in

più o in meno, delle voci costituenti l'appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta diminuite della percentuale di ribasso offerto.

17.5. Variazioni migliorative

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che non comportino incrementi nei tempi di esecuzione dei lavori e mantengano inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei lavori, che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 30 (trenta) giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Appaltatore.

17.6. Procedure di approvazione

L'Appaltatore dà atto e riconosce che ogni variante di cui al presente

articolo verrà approvata dalla Committente nel rispetto delle procedure interne.

Pertanto, i tempi necessari ad acquisire tale approvazione verranno considerati nel conteggio delle eventuali proroghe al termine di ultimazione dei lavori, ma non conferiscono all'Appaltatore alcun diritto a compensi o indennizzi di sorta, nemmeno in caso si rendesse necessaria una sospensione, totale o parziale, dei lavori.

ART. 18. NUOVI PREZZI

Le varianti, che determinino differenze di quantità, in più o in meno, delle voci costituenti l'appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta richiamate all'art. 2 del Contratto d'Appalto, diminuite della percentuale di ribasso offerto.

Necessitando "*Nuovi prezzi*", per compensare lavori, opere, forniture e prestazioni non previste nelle tariffe di offerta, gli stessi saranno determinati con le seguenti priorità:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto,
b) desumendoli da tariffe richiamate in contratto,
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, sulla base di offerte formulate da parte di almeno due diversi operatori economici, quando non sia possibile l'assimilazione.

Nel caso dei Nuovi Prezzi gli oneri della sicurezza verranno stimati dal Coordinatore per l'Esecuzione.

I Nuovi Prezzi, detratti gli oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

Resta ferma l'applicazione di utili, calcolati sull'importo base al netto delle

spese generali, e di spese generali, calcolate nella misura eventualmente dichiarata in sede di giustificazione dell'offerta, ovvero, ove non dichiarata, nella percentuale minima indicata dalla legge.

I nuovi prezzi sono discussi tra FERROVIENORD e l'Appaltatore; in caso di disaccordo FERROVIENORD ha sempre il diritto di ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni sulla base dei nuovi prezzi da essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilità fatto salvo all'Appaltatore il diritto di fare per iscritto le sue specifiche eccezioni e riserve che verranno esaminate in sede di chiusura del contratto.

ART. 19. INCEDIBILITA' CONTRATTO - SUBAPPALTO

19.1. Incedibilità del contratto

Il Contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

19.2. Autorizzazione al subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di depositare il contratto di subappalto presso FERROVIENORD almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni per ottenere la relativa autorizzazione. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80

del D. Lgs 50/2016.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

E' altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione di cui al comma precedente.

L'Appaltatore deve altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

FERROVIENORD provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, anche per un periodo di tempo superiore al termine iniziale, qualora ricorrano giustificati motivi.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

FERROVIENORD, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione dei prezzi di cui al capoverso che precede.

19.3. Pagamenti al subappaltatore

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché i relativi D.U.R.C.

La medesima disposizione si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture.

In osservanza di quanto disposto dall’art. 105, comma 13, D. Lgs 50/2016, FERROVIENORD corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore, il cottimista o il prestatore di servizi o il fornitore di beni o lavori è una microimpresa o piccola impresa,
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, comprovato dalla mancata trasmissione da parte dello stesso alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui effettuati ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute in garanzia eseguite,
c) su richiesta del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori, se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di cui alle lettere b) e c), FERROVIENORD procederà al pagamento diretto a seguito dalla richiesta scritta indirizzata dal

subappaltatore anche all'Appaltatore, il quale potrà eventualmente opporre eccezioni, entro 15 giorni naturali consecutivi, che saranno oggetto di verifica da parte della Committente.

Nel tempo necessario a tali verifiche, è facoltà della Committente sospendere all'Appaltatore il primo pagamento utile successivo, per un importo corrispondente.

19.4. Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti di FERROVIENORD anche per le attività conferite in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 276/2003.

Nell'ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori di cui alle lettere a) e c) dell'ART. 19.3., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al capoverso precedente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono a FERROVIENORD prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza.

L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

19.5. Divieto di subappalto a cascata

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, a pena di nullità del contratto.

ART. 20. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE

20.1. Termine di ultimazione

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori e le forniture oggetto del Contratto d’Appalto è fissato all’art. 8 dello stesso.

Qualora la natura o la tipologia delle opere o delle prestazioni lo richieda, il Contratto può prevedere termini parziali, ovvero intermedi, essenziali per FERROVIENORD.

Il termine di ultimazione tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

Negli appalti di lavori il termine utile per il completamento dei lavori decorre dalla data indicata nel Verbale di consegna lavori.

Nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto lavori di manutenzione il termine utile per il completamento dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto d’Appalto.

20.2. Proroghe

Non saranno ammesse proroghe né ai termini intermedi né al termine di ultimazione, salvo che in caso di sospensione dei lavori di cui ai successivi artt. 28.2 e 28.3, nonché di eventi riconosciuti dalla Committente di forza

maggiore ai sensi del successivo ART. 29.

Inoltre, qualora l'Appaltatore, per le cause a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare anche uno solo dei termini, intermedi o finale, potrà presentare domanda motiva di proroga al Direttore dei Lavori prima della scadenza del relativo termine.

Nel caso in cui tale domanda sia riconosciuta giustificata e il Responsabile del Procedimento conceda, in tutto o in parte, la proroga richiesta, l'Appaltatore dovrà redigere il nuovo cronoprogramma, ai sensi dei precedenti ART. 26 e ART. 27, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori. La concessione della proroga non comporta l'automatico riconoscimento altresì del diritto dell'Appaltatore a maggiori oneri o compensi di sorta per la protrazione.

* * *

CAPO III

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

* * *

ART. 21. CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

21.1. Consegna dei lavori

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore, con almeno 5 giorni di preavviso, la data, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contradditorio tra Direttore dei lavori e l'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da eventuali

difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori contestualmente alla firma del primo Verbale di consegna lavori.

Il ritardato effettivo inizio dei lavori oltre i 10 g.n.c. dalla data del Verbale di consegna lavori comporta l'applicazione della penale giornaliera dell'0,1 ‰ dell'importo contrattuale, con le modalità indicate al successivo ART. 40.3. Oltre i 45 g.n.c. potrà essere considerato grave inadempimento e comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo ART. 45.2.

21.2. Consegna parziale dei lavori

FERROVIENORD ha la facoltà di disporre che la consegna dei lavori sia effettuata in più momenti con successivi verbali di consegna parziale, anche ove non previsto contrattualmente, nei seguenti casi:

a) qualora la natura o l'importanza dei lavori e/o delle aree su cui si interviene (aree ferroviarie e aree interessate da circolazione veicolare e ciclopedonale) lo richieda,
b) nei casi di urgenza o di temporanea indisponibilità delle aree,
c) qualora sussistano motivazioni legate all'esercizio ferroviario o alla sua sicurezza.

Salvo che non siano previsti specifici e diversificati termini per l'esecuzione dei lavori separatamente consegnati, ai fini del decorso del termine utile complessivo di cui al precedente ART. 20.1., la data di consegna - a tutti gli effetti di legge - è quella dell'ultimo verbale di

consegna parziale.

In ogni caso, la consegna parziale dei lavori non conferisce all'Appaltatore alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

21.3. Inizio della attività di manutenzione

Ogni singolo intervento di manutenzione verrà attivato dalla Direzione Lavori che emetterà un ordine di servizio all'appaltatore secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Contratto d'Appalto.

ART. 22. GESTIONE DEL CANTIERE

22.1. Rappresentante dell'Appaltatore

Entro la data fissata per la consegna dei lavori sarà redatto un "Verbale delle procedure di rapporto" che dovrà, tra l'altro, individuare un referente unico dell'Appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con la Direzione Lavori e la Committente.

L'Appaltatore propone un proprio rappresentante, con funzione di Direttore di Cantiere, ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovrà risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori).

L'Appaltatore dovrà provvedere a organizzare la propria struttura e le proprie attività al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con la Direzione Lavori, con il Coordinatore per la sicurezza e con la Committente.

L'Appaltatore dovrà uniformarsi alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla Direzione Lavori, in corso d'opera, mediante Ordini di Servizio.

22.2. Compiti e poteri della DL

Compete alla DL verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle

opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare al Committente anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

La Direzione Lavori ha la facoltà di impartire prescrizioni all'Appaltatore, in corso d'opera, mediante Ordini di Servizio.

E' facoltà della Committente ordinare all'Appaltatore, tramite Ordini di Servizio della DL, la demolizione di manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali non conformi e quindi rifiutati.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartitegli con gli Ordini di Servizio nei termini in questi assegnatigli, il Direttore dei Lavori segnalerà l'inottemperanza al Responsabile del Procedimento e potrà applicare all'Appaltatore la penale ai sensi del successivo ART. 27.2.

L'inottemperanza a tre Ordini di Servizio, anche non consecutivi, costituisce causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore ex art 1456 c.c.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c.

22.3. Cartellonistica di cantiere

L'Appaltatore si impegna ad affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, cartelli chiaramente leggibili (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nei quali devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel fac-simile che sarà messo a disposizione della Committente,

- tutte le indicazioni previsti dalla Circolare del Ministero LLPP del 01.06.2990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'Appaltatore si impegna altresì ad esporre in cantiere, bene in vista, la notifica preliminare alla A.S.L. competente prevista dal D. Lgs 81/2008.

L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione dei Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessarie.

ART. 23. AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE – AREE FERROVIARIE

23.1. Aree di deposito e di cantiere

FERROVIENORD ha l'onere di consegnare all'Appaltatore le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, oltre a quelle destinate all'installazione del cantiere, come identificate nel Progetto Esecutivo e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La disponibilità di ulteriori aree eventualmente ritenute necessarie dall'Appaltatore per l'installazione dei cantieri (aree logistiche) resterà a carico dello stesso e quindi compresa e compensata dal forfait contrattuale.

Tutte le aree consegnate da FERROVIENORD dovranno essere restituite libere da persone e cose e nello stato originario, ove non interessate dall'intervento, o nello stato previsto dal Progetto Esecutivo entro il termine fissato dalla Direzione Lavori nel Certificato di ultimazione dei lavori.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 Settembre 1982, n. 646 (G.U. 14-9-1982, n.253) recante "*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle Leggi 27*

dicembre 1956, n.1423, 10 Febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n.575" la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

23.2. Aree Ferroviarie

FERROVIENORD si impegna ad autorizzare l'Appaltatore all'accesso alle aree ferroviarie necessarie all'esecuzione dei lavori, nei limiti e con le modalità che verranno prescritte con apposito "*Verbale di autorizzazione all'uso delle aree ferroviarie*" che verrà redatto in contradditorio tra Direttore Lavori ed Appaltatore.

Per la responsabilità dell'Appaltatore connessa alla custodia delle aree consegnategli e per quella connessa ad eventuali danni subiti da persone o cose, si seguono le norme del codice civile.

23.3. Accantieramento

L'Appaltatore dovrà essere attrezzato per avviare le attività di accantieramento immediatamente dopo la consegna delle aree con proprio personale e mezzi.

ART. 24. PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DI CANTIERE

Ove necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, che deve provvedervi a suo carico e cura, la redazione della Progettazione di dettaglio e di cantiere. Tale progettazione, elaborata secondo gli standard grafici in uso presso FERROVIENORD ed adottati per lo sviluppo del progetto esecutivo, deve assolvere, nel rispetto di quella esecutiva, alle finalità del Contratto in termini funzionali e di risultato, senza comportare alcun aumento o

diminuzione dell'importo contrattuale. Il mancato utilizzo degli standard grafici comporterà l'applicazione delle penali previste all'ART. 40.2.

Pertanto le eventuali variazioni dimensionali, riscontrabili in sede di progettazione costruttiva rispetto agli elaborati esecutivi, non costituiscono variante anche se comportano aumento delle quantità.

Nello sviluppo della progettazione di dettaglio e di cantiere, l'Appaltatore ha altresì l'obbligo di segnalare eventuali mancanze ed imprecisioni riscontrate nella progettazione già accettata, al fine di giungere ad una revisione tecnica in contraddittorio, senza in alcun modo procedere a revisioni di tale progettazione prive del necessario accordo con FERROVIENORD. Anche in tal caso resta inteso che gli eventuali oneri conseguenti s'intendono compresi e compensati dal forfait contrattuale.

L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, all'aggiornamento delle tavole progettuali in funzione delle eventuali diverse soluzioni cantieristiche che si rendessero necessarie, previa approvazione della Direzione Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera ai fini della redazione di tutti quei documenti di interfaccia tra il progetto e la realizzazione delle opere come ad esempio quelli relativi agli impianti tecnologici (specifiche della posa in opera, ingresso, percorso ed uscita delle canalizzazioni, dei collegamenti, alloggiamento dei cavi e dei fori nelle strutture, ecc.).

L'eventuale adozione di una specifica metodologia esecutiva, conseguente all'attuazione delle fasi costruttive, è di competenza dell'Appaltatore stesso, che la sottoporrà al Coordinatore per l'esecuzione e all'approvazione della Committente.

FERROVIENORD si riserva la facoltà di produrre in ogni momento elaborati di maggior dettaglio, a precisazione e a completamento di quelli forniti in sede di gara, e/o allegati al presente Contratto d'Appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese ad alcun titolo.

ART. 25. SOTTOSERVIZI

Relativamente agli interventi sugli impianti dei sottoservizi, quali in via esplicativa e non esaustiva: distribuzione dell'acqua potabile, delle fognature, del gas, dell'energia elettrica, telefonici, di illuminazione pubblica, fibra ottica, etc., sarà onere dell'Appaltatore, compreso e compensato nel forfait contrattuale, il coordinamento dei lavori connessi allo spostamento di quelli interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dagli Enti gestori.

L'onere di coordinamento assunto dall'Appaltatore comprende altresì la fase precedente alla mera esecuzione degli interventi sui sottoservizi e pertanto le domande agli enti preposti, per individuare la posizione dei sottoservizi, nonché la programmazione degli interventi. In particolare, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie e/o posti in vicinanza delle opere da eseguire.

L'Appaltatore è in tal modo tenuto a individuare tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari e a produrre una specifico progetto di risoluzione di dettaglio per ogni interferenza in accordo con gli enti proprietari e/o gestori.

Inoltre, sarà onere dell'Appaltatore l'esplicitazione nel cronoprogramma

dei lavori di tutto quanto necessario e/o connesso con lo spostamento dei sottoservizi interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dagli Enti gestori, nonché il coordinamento dei lavori stessi.

L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma dei lavori.

I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi.

L'Appaltatore si impegna a consentire l'accesso in cantiere alle imprese incaricate dagli enti gestori dei sottoservizi, ovvero, a scelta insindacabile della Direzione Lavori, a riconsegnare a questa le aree di cantiere, o parte delle stesse, al fine di consentire la realizzazione di tali interventi.

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti ai sottoservizi, e in particolare i costi per tutte le soggezioni e cautele imposte dall'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, in quanto compresi e compensati nei prezzi di Contratto. Non sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi ai lavori di risoluzione delle interferenze, a meno che essi siano espressamente previsti dal Progetto di contratto.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi.

Eventuali ritardi nello spostamento dei sottoservizi non dovuti a fatti imputabili a FERROVIENORD o ai gestori dei sottoservizi, rimarranno a esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà avanzare pretese ad alcun titolo, né compensativo né risarcitorio.

ART. 26. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla Committente/Direzione Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione, entro 30 g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori, un cronoprogramma dei lavori completo e dettagliato, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto, con i relativi andamenti minimi delle prestazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo ART. 27.4.

Il cronoprogramma dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo ovvero nell'offerta tecnica presentata in fase di offerta e dovrà tenere conto delle interferenze con i sottoservizi di cui all'ART. 25 nonché dei vincoli e prescrizioni di cui all'ART. 30 derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario.

L'accettazione e/o l'approvazione da parte della Committente del cronoprogramma dei lavori, non solleva in alcun modo e per ogni effetto l'Appaltatore, dalla totale responsabilità sull'attuabilità del Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori di cui al precedente ART. 20.

Pertanto, ove in corso d'opera, per qualsivoglia motivo, il cronoprogramma dei lavori dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, questi dovrà tempestivamente informare la

Committente, in un termine compatibile con lo sviluppo del Programma lavori, e comunque non superiore a giorni 5 (cinque), dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di variazioni alla tempistica dei lavori.

ART. 27. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL'APPALTO

27.1. Documentazione

L'Appaltatore si impegna ad emettere e a consegnare, entro 30 g.n.c. dalla data del primo Verbale di consegna dei lavori, i seguenti documenti, che hanno validità contrattuale:

a) **W.B.S. di dettaglio**, sviluppata dalla W.B.S. di progetto, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
b) **W.B.S. revisionata** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
c) **Programma Temporale dei Lavori / Cronoprogramma e relativi aggiornamenti trimestrali** - in occasione di ciascun SAL e in formato cartaceo ed elettronico (file MS Project o compatibile);
d) **Programma Temporale dei Lavori - Cronoprogramma revisionato** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, sia in formato cartaceo sia elettronico (file MS Project o compatibile);
e) **Rapporto con i dati statistici** relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati, per le verifiche sull'andamento generale dei lavori, redatto su modulo, preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

27.2. Tempistiche di emissione

L’Appaltatore si impegna a seguire le seguenti tempistiche nella emissione e trasmissione dei documenti elencati al precedente ART. 20.1.:

- W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori, saranno trasmessi alla Committente entro 30 g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori. Gli eventuali aggiornamenti trimestrali del Programma Temporale dei Lavori saranno trasmessi alla Committente entro il 10/01 – 10/04 – 10/07 – 10/10;

- W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori revisionati saranno emessi contestualmente alla variazione delle lavorazioni contrattualmente previste. W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori saranno approvati da FERROVIENORD. Come già precisato al precedente ART. 26, l’approvazione da parte di FERROVIENORD non solleva l’Appaltatore dalla totale responsabilità sull’attuabilità della programmazione lavori e dal rispetto del termine di ultimazione lavori.

- **Rapporto giornaliero di cantiere** sarà consegnato settimanalmente alla Direzione dei Lavori; tali rapporti devono contenere l’indicazione dell’avanzamento giornaliero dei lavori, del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro e tipologie d’intervento effettuate dai medesimi, dell’elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, nonché di ogni altra notizia inerente ai lavori, utile a constatare l’avanzamento concreto degli stessi. Si precisa che l’Appaltatore deve tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di controllo da parte della Direzione dei Lavori.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata nei termini

previsti comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo ART. 40.2.

27.3. Specifica della W.B.S.

La W.B.S. è costituita da una tabella strutturata come nel documento W.B.S. di progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della W.B.S. è associato un codice, una descrizione e un valore percentuale calcolato sul valore dell'elemento di livello immediatamente superiore. L'Appaltatore completerà la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio dovrà essere poi utilizzato sia per le attività del cronoprogramma, sia per la compilazione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Agli effetti della contabilità dell'importo a corpo, l'avanzamento lavori (S.A.L.) sarà determinato sulla base delle voci di livello minimo della W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi della Direzione Lavori risultino completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal documento "Criteri di Fine attività", redatto in contraddittorio con l'Appaltatore prima dell'emissione del primo SAL. Con livello minimo si intende l'insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione.

27.4. Le specifiche del Programma Temporale dei Lavori (Cronoprogramma)

Il Cronoprogramma, redatto a partire dal Programma Temporale dei Lavori allegato al presente Contratto, dovrà indicare:

- tutte le attività di livello minimo della W.B.S.;
- le milestones "*Consegna lavori*" e "*Termine di ultimazione*

contrattuale" nonché eventuali altre milestones ("*Termini intermedi*") contrattualmente previsti;

- per tutte le attività - direttamente o indirettamente attraverso la relativa attività di riepilogo - almeno un Predecessore ed un Successore e il relativo legame deve essere del tipo "*Fine–Inizio*"; qualora si adottassero legami di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione
- per tutte le attività, ad eccezione delle milestones, un vincolo di programmazione del tipo "*Iniziare il più presto possibile*"; qualora si adottassero vincoli di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione,
- le attività della progettazione di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di richiesta dell'autorizzazione ai subappalti,
- i tempi e le modalità esecutive connesse agli eventuali spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli enti erogatori, della disponibilità delle aree occorrenti e di tutto quanto possa influire sull'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore fornirà il programma in formato cartaceo e su supporto elettronico (file MS Project e MS Excel). Detto programma temporale dovrà tener conto dello svolgimento e del coordinamento dei lavori da eseguire, in presenza dell'esercizio ferroviario, come da successivo ART. 30, con evidenziazione delle realizzazioni dei lavori per fasi, ove presenti; dovrà inoltre tener conto delle eventuali interferenze con i sottoservizi di cui al precedente ART. 25 oltre a quelle con altri lavori assegnati da FERROVIENORD ed eventualmente ancora in corso di esecuzione.

ART. 28. SOSPENSIONE DI LAVORI

28.1. Divieto di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore

E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi ragione.

28.2. Sospensione dei lavori ordinata dalla Committente

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori può disporne la sospensione, disponendone la ripresa quanto siano cessate le cause di sospensione degli stessi. Tra le circostanze speciali rientrano:

a) le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del Codice, nonché dal precedente ART. 17, ad eccezione delle varianti resesi necessarie per errori progettuali,

b) le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,

c) le cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento,

d) la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificativi in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto,

e) i casi stabiliti dall'art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del contratto.

In tutti i predetti casi l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

L’eventuale proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori verrà stabilita dal Direttore dei lavori in misura pari al numero di giorni del periodo di sospensione.

La sospensione dei lavori può anche essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

In tutti i casi sopra menzionati, qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se la Committente si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.

28.3. Sospensione dei lavori parziale

Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente dalle cause elencate al precedente ART. 28.2., l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre viene disposta la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto con apposito verbale emesso dal Direttore dei Lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento del termine contrattuale nel numero di giorni determinato dal Direttore dei Lavori in sede di Verbale di Ripresa dei lavori con le seguenti modalità: in base al prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei

lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma, ovvero in base al maggior termine necessario ad eseguire le lavorazioni sospese.

Oltre a quanto sopra, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione parziale.

28.4. Sospensioni disposte dalla Direzione Lavori

La Direzione dei Lavori può disporre sospensioni totali o parziali per cause diverse da quelle stabilite al precedente ART. 28.2 e 28.3, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto.

In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

Superando il predetto limite temporale la sospensione diventa illegittima e il danno derivante è quantificato ai sensi del disposto di cui al successivo comma.

28.5. Il danno da sospensione illegittima

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle elencate nei precedenti articoli, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ, secondo i seguenti criteri:

a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% dell'importo contrattuale, ovvero nella misura del 50% della percentuale di spese generali indicata in gara, al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione,
b) la ritardata percezione dell'utile di impresa, è riconosciuta nella

misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale di utile del 10%, ovvero del 50% della percentuale indicata in gara, dell'importo contrattuale, al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale,

c) il mancato ammortamento dei macchinari e le retribuzioni inutilmente corrisposte agli operai sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori presenti in cantiere e non operativi,
d) la determinazione dell'ammortamento dei macchinari avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.

ART. 29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento del termine contrattuale, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Appaltatore di esecuzione dei lavori, derivanti da causa non imputabile all'Appaltatore e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se abbiano carattere regionale o nazionale. L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, dall'Appaltatore alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi. Resta convenuto che gli eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche, non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente articolo.

In ogni caso, in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, lo stesso è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 30. INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

30.1. Protezione dei cantieri di lavoro

In tutti i casi in cui – nello svolgimento dell'appalto - è prevista l'esecuzione di lavori che comportino almeno una delle seguenti soggezioni per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo ripristino delle condizioni di circolabilità (oltre che lo sgombero della sede ed il ricovero del personale):

- occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alla distanza dalla più vicina rotaia di 1,5 metri (per linee con velocità non superiore a 140 km/h) o di 1,55 metri (per linee con velocità superiore a 140 km/h e sino a 160 km/h);
- interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;
- indebolimento o discontinuità della via,

deve essere sempre attuato il dispositivo di "*Protezione dei Cantieri di Lavoro*", per rendere il binario tempestivamente atto al passaggio dei treni, con piena garanzia, oltre che dell'incolumità delle persone addette ai lavori, della sicurezza e della regolarità della circolazione.

Il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro dovrà essere istituito secondo quanto previsto dalle «*Norme per il servizio del personale di linea*» - Edizione 2009 – Ristampa 2012 - "*Parte II - Istruzione per la*

protezione dei cantieri di lavoro" e con i seguenti possibili regimi:

a) **Regime di interruzione del binario**, quando, durante l'esecuzione dei lavori, la circolazione dei treni è interrotta e la sicurezza del cantiere è garantita dai rapporti istituiti con il Dirigente Movimento, oppure con il D.C.O., in base ai quali per un determinato periodo il binario in lavorazione non sarà impegnato da treni;
b) **Regime di liberazione del binario su avvistamento**, quando, eseguendosi i lavori in presenza dell'esercizio, la protezione del cantiere è organizzata in maniera autonoma ed indipendente dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Nell'organizzazione del dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro:

a) le **mansioni organizzative** ovvero gli adempimenti relativi all'adozione di "*provvedimenti di carattere dispositivo e sull'espletamento di accertamenti e di formalità dirette al conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun treno impegnerà il binario in lavorazione, o della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori*" sono di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD in possesso dell'abilitazione all'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro;
b) le **mansioni esecutive** ovvero gli adempimenti relativi a:
   - ✓ "*predisposizione di segnalazioni a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici ed*

acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva liberazione del binario al momento opportuno, nel quadro di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o minore complessità del cantiere ed alle sue caratteristiche";

- ✓ "*esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre di lavoro, (…), nonché sull'eventuale temporanea esposizione ai treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo, (…)*";

sono svolte da personale dipendente dell'Appaltatore in possesso dell'abilitazione all'espletamento – sulla rete FERROVIENORD - delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.

Le norme relative alla procedura per il conseguimento - da parte del personale dipendente dell'Appaltatore – della predetta abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro sono definite dal "*Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza dell'esercizio Ferroviario, La Qualità e l'ambiente*" di FERROVIENORD ed in particolare da:

1. ***"****PROCEDURA - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE" – P 6.2-01;*
2. *"LINEE GUIDA - PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI" - LG 6.2-01 G;*
3. *"ISTRUZIONE OPERATIVA - ACQUISIZIONE DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI" - IO 6.2-01 G.*

La richiesta – da parte dell'Appaltatore - di abilitazione del proprio personale all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro deve essere presentata a FERROVIENORD attraverso la Direzione Lavori entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Il Direttore di Cantiere dovrà acquisire l'attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza ferroviaria (normativa base sull'esercizio ferroviario, norme generali da osservare lungo la linea, protezione cantieri di lavoro, esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su avvistamento e in regime di interruzione del binario, norme di sicurezza riguardanti la condotta dei lavori) rilasciato da FERROVIENORD.

30.2. Agenti di FERROVIENORD

Solo in casi eccezionali ed a insindacabile giudizio di FERROVIENORD - per l'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro - potrà essere disposta la presenza di agenti di FERROVIENORD.

Il costo delle prestazioni degli agenti di FERROVIENORD verrà determinato nel Contratto d'Appalto.

Il pagamento da parte dell'Appaltatore sarà effettuato a seguito di emissione da parte della Committente di fattura, esclusa dal campo IVA, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

30.3. Scorta agenti di FERROVIENORD

Per la circolazione di treni materiali, carrelli a motore e semoventi sulla rete FERROVIENORD è necessaria la scorta di agenti in possesso delle specifiche abilitazioni per la condotta e per la scorta ai sensi delle vigenti

«***Norme per il servizio del personale di linea***».

La scorta è di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD.

Il costo della scorta - da parte di agenti FERROVIENORD - di carrelli a motore e macchinari semoventi sarà determinato nel Contratto d'Appalto.

Il pagamento da parte dell'Appaltatore sarà effettuato a seguito di emissione da parte della Committente di fattura, esclusa dal campo IVA, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

30.4. Subappaltatori

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai mezzi dei subappaltatori.

30.5. Programmazione dei lavori

L'esecuzione dei lavori sulla rete FERROVIENORD è subordinata al rispetto della normativa in materia di Programmazione dei lavori.

Per la programmazione dei lavori sulla rete FERROVIENORD si applicano le seguenti disposizioni:

- **Istruzione Operativa IO 5.5-02A -** "*Programmazione dei lavori ed interferenze con l'esercizio ferroviario*" - Sistema di gestione integrato per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la qualità di FERROVIENORD;
- **Ordine di Servizio n. 06/2013 -** "*Interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio*".

La programmazione dei lavori deve necessariamente essere effettuata rispetto allo svolgimento delle attività che interferiscono o possono interferire con l'esercizio ferroviario. Pertanto l'Appaltatore deve trasmettere al DIREZIONE LAVORI o suo assistente ed al Coordinatore

per l’esecuzione dei lavori – entro il termine indicato nella Istruzione Operativa IO 5.5-02A - le proprie richieste utilizzando il *Modulo M 5.5-02 E «Programma lavori e interruzioni»*, che deve essere compilato in ogni sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni previste e con tutte le attività ritenute necessarie per la gestione delle interferenze:

a) interruzione della circolazione ferroviaria sui binari interessati;

b) disalimentazione e messa a terra delle condutture TE;

c) scorta dei mezzi d’opera;

d) protezione su avvistamento dei cantieri di lavoro;

e) rallentamenti;

f) altre eventuali necessità.

In caso di compresenza di più lavorazioni e/o di più imprese esecutrici, l’Appaltatore dovrà individuare un unico referente che si farà carico delle comunicazioni formali con FERROVIENORD relative alle interruzioni.

Nella compilazione del modulo dovrà essere tenuto sempre presente che l’orario indicato per l’interruzione è comprensivo anche dei tempi tecnici necessari per le operazioni connesse alla gestione dell’interruzione.

Tutte le richieste pervenute dall’Appaltatore vengono analizzate, discusse e valutate nel corso di un'apposita riunione settimanale, con la cadenza che è indicata nella Istruzione Operativa IO 5.5-02A, alla presenza:

a) del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e della Direzioni Lavori;

b) i rappresentanti dell’Appaltatore (e di eventuali subappaltatori);

c) dei rappresentanti dell’U.O. Scheduling di FERROVIENORD per i lavori del ramo Milano.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà illustrare adeguatamente le lavorazioni previste dal programma e le relative fasi operative.

Il Committente si riserva di accettare il programma presentato compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In assenza del rappresentante dell'Appaltatore FERROVIENORD si riserva di non autorizzare il programma proposto.

Secondo la tipologia ed entità dei lavori da eseguire, oltre a quanto previsto dalle vigenti «*Norme per il servizio del personale di linea*», è consentito - da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e del committente - adottare altre particolari limitazioni e/o cautele durante lo svolgimento degli stessi, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone addette ai lavori.

Al termine della riunione sia l'Appaltatore che il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori devono recepire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento eventuali integrazioni derivanti dalla riunione di coordinamento settimanale.

Sempre al termine della riunione l'Appaltatore è tenuto a formalizzare a FERROVIENORD la "*Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in appalto*" secondo il fac-simile di cui alla Istruzione Operativa IO 5.5-02A - "P*rogrammazione dei lavori ed interferenze con l'esercizio ferroviario*".

Alla "*Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in appalto*" vengono allegati tutti i moduli M 5.5-02 E "*Programma Lavori e Interruzioni*" debitamente compilati e firmati, che vengono presi in carico dall'UO SCHEDULING di FERROVIENORD al fine di individuare il personale operativo necessario per le prestazioni precedentemente individuate nei

moduli M 5.5-02 E "*Programma Lavori e Interruzioni*".

L'eventuale necessità dei soggetti richiedenti di apportare delle varianti alle richieste già formalizzate può essere manifestata esclusivamente attraverso la revisione del modulo M 5.5-02 E "*Programma Lavori e Interruzioni*" già presentata in sede della richiesta originaria. In particolare sui nuovi moduli emessi dovrà essere evidenziato l'indice di revisione della nuova compilazione del modulo. Le richieste di varianti pervenute sono soggette ad approvazione secondo le stesse modalità già descritte. Le varianti richieste non potranno essere accolte da FERROVIENORD in alcun caso qualora non vi sia disponibilità del personale operativo necessario.

30.6. Controlli specifici

Durante le normali attività in regime di liberazione del binario su avvistamento ovvero in regime di interruzione possono essere predisposti, in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di FERROVIENORD al fine di verificare l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

30.7. Regime di interruzione del binario

Per i lavori che necessitano di regime di interruzione del binario, saranno concessi intervalli da programmarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria nella fascia oraria che verrà specificamente indicata dal Contratto d'Appalto, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di accertamento di interruzione della circolazione, disalimentazione e

alimentazione della linea di contatto, ecc.

Resta inteso che, qualora FERROVIENORD dovesse sopprimere od accorciare gli intervalli concessi, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, anche se l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli venisse dato all'ultimo momento (anche durante l'interruzione stessa).

30.8. Soppressione dei treni - Riduzioni sulla regolarità dell'esercizio

Qualora per l'esecuzione dei lavori il progetto esecutivo preveda interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio, che determinano la soppressione dei treni e/o riduzioni sulla regolarità dell'esercizio stesso, l'Appaltatore deve presentare la relativa richiesta - **con un anticipo di 120 giorni** tenuto conto che FERROVIENORD deve provvedere a richiederne autorizzazione alla Regione Lombardia con un **preavviso di 90 giorni**, come previsto dall'articolo 15 del Contratto di Servizio per la *"gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale locale in concessione a FERROVIENORD relativo al periodo 18/3/2016 – 31/12/2022"* approvato con D.G.R. n. 4824 del 15/02/2016.

Ulteriori richieste di interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio, ove formulate dall'Appaltatore nel rispetto della tempistica di cui sopra, potranno essere concesse dalla Committente - previo parere favorevole della Regione Lombardia - a fronte dell'accollo dei relativi oneri da parte dell'Appaltatore stesso.

30.9. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati

In caso di necessità di istituzione di rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati l'Appaltatore sarà tenuto a pagare per ogni giorno di rallentamento imposto una penale pari ai seguenti importi:

- rallentamento a 15 km/h € 5.000,00;
- rallentamento a 30 km/h € 2.500,00;
- rallentamento a 60 km/h € 1.000,00.

30.10. Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui al presente articolo

Per **l'inosservanza** delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi e di quanto contenuto nei documenti allegati al Contratto – ivi inclusi gli obblighi e le prescrizioni in tema di sicurezza cantieri - fermo restando l'obbligo della rifusione dell'Azienda di tutti i danni conseguenti, l'Appaltatore è sottoposto, ogni volta, ad una penale nell'entità qui di seguito precisata:

a) penale di **€ 10.000,00#**(Eurodiecimila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza, però, alcun pericolo per la sicurezza;
b) penale di **€ 20.000,00#**(Euroventimila/00), se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo e/o dei lavoratori del cantiere;
c) penali di **€ 50.000,00#**(Eurocinquantamila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e/o dei lavoratori del cantiere.

Quando dalla inosservanza predetta sia derivata l'interruzione di un binario di corsa, oppure ritardo nella chiusura di una interruzione concessa, oppure ritardo nella circolazione ferroviaria, oltre alla penali di cui al comma precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate all'Appaltatore le seguenti somme, a titolo di penali, per ogni minuto di

durata della interruzione accidentale, o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa:

- fino a 30 (trenta) minuti di ritardo: **€ 100,00#(Eurocento/00),** per ogni minuto di ritardo;
- oltre 30 minuti (trenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: **€ 200,00#(Euroduecento/00)**, per ogni minuto di ritardo;
- oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: **€ 500,00#(Eurocinquecento/00)** per ogni minuto di ritardo.

Per ciascun evento l'importo massimo delle penali addebitabili per ritardo non potrà superare l'importo di **€ 50.000,00#(Euro cinquantamila/00)**.

30.11. Disposizioni finali

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno addebitate in contabilità secondo le modalità previste al successivo ART. 40.

Le penali di cui ai precedenti commi 30.9. e 30.10. sono tra loro cumulabili. Resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno secondo le regole comuni.

* * *

CAPO IV

MATERIALI E APPARECCHIATURE

* * *

ART. 31. PIANO DELLA QUALITA'

31.1. Il Piano della Qualità

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare il proprio Piano della Qualità (di seguito PdQ) redatto secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Il PdQ deve descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire per i lavori, la fornitura dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto d'Appalto, il rispetto dei tempi di ultimazione, dei costi e delle prestazioni previste dal Progetto di contratto.

Il PdQ deve essere redatto in conformità alla normativa sopra citata e in ogni caso deve contenere quanto segue:

- Manuale della Qualità specifico della commessa,
- Procedure;
- Istruzioni operative,
- Istruzioni, modalità e prove di collaudo dei materiali;
- Piano degli approvvigionamenti, che dovrà contenere:
    - il programma temporale degli approvvigionamenti,
    - l'elenco dei fornitori qualificati RFI,
    - l'elenco dei materiali con la definizione delle classi di criticità (critici, importanti e comuni),
    - i criteri per l'identificazione e la rintracciabilità delle forniture,
- Modulistica;
- Risorse;
- Registrazioni dell'esecuzione delle attività e dei relativi controlli (es. nel registro da cantiere, ecc…),
- Procedura di gestione delle Non Conformità ed azioni correttive.

Entro 30 giorni dalla ricezione del PdQ, FERROVIENORD provvederà alla sua verifica ed approvazione, richiedendo all'Appaltatore le necessarie integrazioni e/o modifiche e indicando le tempistiche massime per la

revisione del PdQ.

FERROVIENORD dovrà approvare anche le successive emissioni del PdQ, ovvero richiederne nuove integrazioni o modifiche, con le stesse modalità indicate al precedente punto.

Qualora il PdQ e le sue successive integrazioni e/o revisioni non vengano inviate nei termini sopra indicati, verrà applicata all'Appaltatore una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. La penale verrà applicata ai sensi di quanto disposto al successivo ART. 40.2.

31.2. Non Conformità

FERROVIENORD si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare specifici audit al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore, per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità ed ambientali e il grado di efficacia del PdQ predisposto dall'Appaltatore.

Qualora FERROVIENORD riscontri una Non Conformità potrà richiedere all'Appaltatore di porre in essere specifiche Azioni Correttive.

Tutte le Non Conformità devono essere gestite dall'Appaltatore secondo quanto previsto dal proprio PdQ.

Per ogni Non Conformità, la risoluzione deve essere approvata dal Direttore Lavori; l'Appaltatore dovrà, nei termini stabiliti dal Direttore Lavori medesimo, corredare la proposta di risoluzione con una relazione che descriva le modalità d'intervento, nonché con un programma temporale di esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione della Non Conformità stessa.

Nel caso in cui la Non Conformità non venga chiusa entro il temine fissato dal PdQ ovvero entro quello più restrittivo che dovesse venire fissato dalla

Direzione dei Lavori, il valore della parte d'opera su cui è stata aperta la Non Conformità stessa verrà trattenuto dall'ultimo SAL utile, in attesa della valutazione in sede di collaudo.

Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace delle Non Conformità riscontrate.

L'Appaltatore riconosce espressamente che tutte le procedure e tutte le attività concernenti il PdQ, incluse le attività di risoluzione di tutte le Non Conformità, sono comprese e compensate nei corrispettivo contrattuale e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

ART. 32. MATERIALI E APPARECCHIATURE

32.1. Materiali di fornitura dell'Appaltatore

Tutti i materiali occorrenti per l'appalto saranno forniti a cura dell'Appaltatore che si impegna ad approvvigionarsi presso fornitori preventivamente ed espressamente approvati da FERROVIENORD.

I materiali da impiegare devono essere della migliore qualità e presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la fornitura) e ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge e regolamenti. Inoltre, devono essere esenti da ogni difetto che possa pregiudicare la buona riuscita dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che la Direzione Lavori reputi opportune per

verificarne la qualità ai fini dell'accettazione come meglio indicato all'art. 24 del Contratto d'Appalto.

L'approvvigionamento di materiali di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto definito dai documenti che disciplinano l'organizzazione della qualità dell'Appaltatore con particolare riguardo ai Requisiti relativi al Piano di approvvigionamento, come da precedente ART. 31.

In particolare, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza.

La consegna dei materiali oggetto della fornitura agli effetti dell'appalto deve avvenire a cura, rischio e spese dell'Appaltatore, nel magazzino, impianto, cantiere o stabilimento indicato dalla Direzione Lavori nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento della relativa quantità e qualità.

La Direzione Lavori ha la facoltà di effettuare verifiche e campionature sui materiali secondo le disposizioni specifiche di cui al successivo ART. 33.

Nessun materiale può essere impiegato nell'appalto se non sia stato preventivamente accettato dalla Direzione Lavori la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che non ritenga adatto per la buona riuscita dei lavori, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio per l'allontanamento degli stessi dal cantiere. Qualora l'Appaltatore non provveda nel termine assegnato, la Committente procede direttamente

addebitando all'Appaltatore la relativa spesa maggiorata del 20% a titolo di rimborso forfetario di spese, anche generali, e costi.

L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali che dovessero risultare non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Anche dopo il collaudo tecnico amministrativo sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di Contratto e di legge per difformità, difetti e vizi.

Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dalla Committente sono a carico dell'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

32.2. Materiali ferroviari

Relativamente ai materiali attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, l'Appaltatore dovrà individuare i fornitori dei materiali fra quelli specificatamente qualificati da RFI S.p.A. ed esibire alla Direzione Lavori la relativa documentazione che attesti tale qualificazione.

32.3. Materiali di fornitura di FERROVIENORD

Nel caso in cui il Contratto d'Appalto preveda materiali forniti da FERROVIENORD, ovvero qualora tale necessità dovesse insorgere in corso d'opera, tali materiali saranno consegnati all'Appaltatore in uno o più siti a discrezione di FERROVIENORD.

Sono a carico dell'Appaltatore l'eventuale movimentazione e trasporto fino ai luoghi di deposito e/o di montaggio, la distribuzione a piè d'opera e

l’ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nell’importo dell’appalto.

La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata con il “Verbale di Consegna materiali” previsto dalle procedure interne di FERROVIENORD.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto “Verbale di Consegna materiali”, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.

Tutti i materiali consegnati restano di proprietà di FERROVIENORD, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

I materiali forniti da FERROVIENORD che non dovessero essere messi in opera dovranno essere restituiti perfettamente integri, in data e luogo indicati da FERROVIENORD, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

ART. 33. PROVE, CAMPIONATURE, COLLAUDI MATERIALI E IMPIANTI

33.1. In generale

La Committente ha la facoltà di effettuare in ogni momento prove, campionature e collaudi su materiali e impianti secondo le proprie

procedure interne e con le eventuali precisazioni specifiche di cui alla documentazione progettuale.

Prove e collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa la corretta esecuzione della fornitura e/o il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate.

Tutte le prestazioni di personale o attrezzature in assistenza ai collaudatori ed ai tecnici incaricati dell'effettuazione delle prove e collaudi – ad esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori – sono a cura e a carico dell'Appaltatore.

Qualora, nel corso di dette prove o collaudi, emergessero delle non conformità, la Committente ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove ed i collaudi i cui oneri sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore stesso.

Per ogni prova e collaudo verrà redatto il relativo Verbale.

L'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa per materiali forniti e/o posati che non abbiano completato le procedure di collaudo di cui al presente articolo.

33.2. Scheda Materiali

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori l'approvazione di tutti i materiali ed eventualmente del relativo fornitore, presentando l'apposita "Scheda materiali" (come da schema fornito dalla Direzione dei Lavori) almeno 15 giorni prima del termine compatibile con la corretta

esecuzione del Programma lavori e coerentemente con quanto previsto dal Programma degli Approvvigionamenti di cui al precedente ART. 31.

33.3. Campionature

Su richiesta di FERROVIENORD, l'Appaltatore dovrà presentare i campioni dei materiali proposti che dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tali campioni prima che abbia inizio la produzione, nei termini compatibili con la corretta esecuzione del Programma Lavori e degli Approvvigionamenti.

La Direzione dei Lavori avrà a disposizione 15 giorni per l'approvazione dei campioni.

Il numero dei campioni da mettere a disposizione sarà di volta in volta determinato in funzione delle tipologie di lavoro, opera o intervento, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le eventuali spese di laboratorio, di trasporto, ecc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verrà rifiutata l'intera fornitura e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti da FERROVIENORD.

Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito a cura e spese dell'Appaltatore.

L’approvazione dei materiali avviene con la sottoscrizione della “Scheda materiali” di cui sopra.

La fornitura complessiva dovrà essere conforme ai campioni approvati.

33.4. Approntamento al collaudo

Dopo l’approvazione da parte della Direzione dei Lavori del materiale di cui all’art. 33.2, l’Appaltatore dovrà chiedere alla Direzione dei Lavori, nel termine compatibile con la corretta esecuzione del Programma lavori, l’esecuzione del collaudo tramite il modulo di “Approntamento al Collaudo”.

Il modulo di “Approntamento al Collaudo” dovrà contenere:

- ✓ norme e capitolati di riferimento per il collaudo del materiale;
- ✓ codice WBS di riferimento;
- ✓ data di approntamento materiale per il collaudo, nominativo e luogo fornitore.

Allo stesso modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ copia dell’ordinativo di materiale dal quale risultino le specifiche di riferimento;
- ✓ la documentazione comprovante la qualificazione del fornitore presso la Committente o RFI S.p.A. (solo per i materiali ferroviari di cui all’ART. 32).

La Direzione dei Lavori, volta per volta e a proprio insindacabile giudizio, comunica all’Appaltatore, entro 15 g.n.c. dalla richiesta, se intende procedere o rinunciare all’esecuzione di tale collaudo.

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, presso il luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà alla Committente.

Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna alla Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti e collaudati.

Il mancato rispetto dei termini contrattuali causato dal prolungarsi delle attività di collaudo a causa della presenza di Non Conformità di materiali e apparecchiature, rimane a carico dell'Appaltatore.

Il Fornitore/Appaltatore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

33.5. Verifiche e prove. Accesso nei locali del Fornitore/Appaltatore

La Direzione dei Lavori è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore/Appaltatore, ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo

svolgimento di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione delle forniture di cui al Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

a) l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
b) le riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio, ecc.;
c) la sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
d) la partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
e) la partecipazione alle prove di collaudo;
f) le verifiche ispettive.

A tal fine, la Direzione dei Lavori è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore/Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di individuare le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori medesima (fasi vincolanti: "V").

Il Fornitore/Appaltatore, in ogni caso, è tenuto ad informare la Direzione dei Lavori dell'inizio delle predette fasi, con un preavviso di almeno quindici giorni.

La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore/Appaltatore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

La Direzione dei Lavori potrà far eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso laboratori di proprio gradimento, i cui costi saranno a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso, è onere dell'Appaltatore attuare, tramite il Fornitore, autonome procedure di controllo e verifica, affinché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto.

33.6. Dichiarazione di conformità

Le procedure di controllo di cui ai precedenti commi 33.3. e 33.4. si devono concludere con la emissione da parte del Fornitore/Appaltatore della Dichiarazione di conformità del materiale, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050.

La Dichiarazione di Conformità dovrà inoltre riportare gli estremi di eventuali Rapporti di Non Conformità di cui al precedente ART. 31.2., per la cui risoluzione è stato richiesto il benestare di FERROVIENORD, nonché gli estremi dei certificati di origine dei materiali.

La Dichiarazione di Conformità dovrà contenere:

1) i riferimenti del contratto di appalto;
2) l'elenco dei materiali a cui si riferisce la dichiarazione;

3) le specifiche e le norme tecniche, prese a riferimento per le prove;
4) il riferimento preciso alla comunicazione di approntamento al collaudo;
5) la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Alla Dichiarazione dovranno essere allegate le certificazione interne di officina/stabilimento.

33.7. Prove sugli impianti

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di eseguire prove e verifiche sugli impianti o su parti di essi, al fine di constatarne la corrispondenza al progetto allegato al contratto e alle norme e specifiche tecniche, nonché il corretto ed effettivo funzionamento.

Per gli impianti ferroviari, la Committente effettuerà le verifiche necessarie prima della loro attivazione e messa in esercizio. A tal fine, l'Appaltatore dovrà ultimare gli impianti in tempo utile per consentire l'effettuazione di tali verifiche; la durata delle verifiche verrà comunicata di volta in volta dalla Committente.

L'Appaltatore è quindi tenuto a comunicare l'avvenuta ultimazione degli impianti nel rispetto di tale termine.

33.8. Spese relative alle verifiche, prove e collaudi

Sono a carico del Fornitore/Appaltatore tutte le spese per le verifiche, prove e collaudi ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive o non distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

ART. 34. COLLAUDO STATICO

Durante il corso dei lavori FERROVIENORD potrà far eseguire il collaudo statico delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge.

FERROVIENORD potrà inoltre far eseguire all'Appaltatore tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare la collaudabilità dei singoli manufatti e delle loro parti.

I costi per l'effettuazione delle prove di collaudo statico, escluso il compenso per il Collaudatore, sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 35. DEPOSITO FIDUCIARIO

L'Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, coerentemente con la posa prevista nel cronoprogramma.

In base alla tipologia dell'appalto e/o alla natura delle forniture, la Committente può differire la data entro la quale il Fornitore/Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali accettati.

In tale caso, i materiali vengono lasciati in deposito fiduciario al Fornitore mediante la redazione di un apposito Verbale controfirmato dall'Appaltatore e dal Fornitore, che darà atto dell'accatastamento e dell'individuazione dei materiali.

L'eventuale costo del deposito fiduciario e delle spese di magazzinaggio saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore.

I predetti materiali saranno contabilizzati all'Appaltatore all'atto del primo SAL utile e, a scelta insindacabile della Committente, il corrispettivo potrà essere versato direttamente al fornitore, ai sensi dell'ART. 19.3.

In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà della Committente all'atto del pagamento. La Committente potrà avvalersi del pagamento diretto di cui al precedente ART. 19.3. lett. c).

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti all'Appaltatore/Fornitore e devono

essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà FERROVIENORD».

L'Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

ART. 36. MATERIALI RECUPERATI NEL CORSO DEI LAVORI

I materiali ferrosi, il rame e - su indicazione della Direzione Lavori – altri eventuali materiali, recuperati nel corso dei lavori, sono di proprietà di FERROVIENORD.

Le singole partite dei materiali recuperati devono essere pesate e/o misurate in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore che devono redigere un Verbale di constatazione che dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

I materiali così individuati devono essere tenuti in cantiere a disposizione di FERROVIENORD; l'Appaltatore si impegna a trasferire tali materiali nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori con successiva comunicazione.

Tutti gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono compresi nell'importo contrattuale.

ART. 37. ELABORATI "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI

L'Appaltatore si impegna a redigere e consegnare a FERROVIENORD gli elaborati "AS BUILT e CERTIFICAZIONI" di tutto l'intervento oggetto

dell'Appalto secondo le indicazioni della Direzione Lavori e comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL. Qualora l'Appaltatore non trasmetta gli elaborati "AS BUILT e CERTIFICAZIONI" nel termine sopra indicato non verrà contabilizzato l'importo corrispondente alla voce di WBS "*Consegna Elaborati As Built e Certificazioni*" e verrà applicata la penale prevista all'ART. 40.2.

Gli elaborati AS BUILT devono essere vistati dalla Direzione dei Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

Gli elaborati dovranno essere rettificati a cura e spese dell'Appaltatore, con le eventuali rettifiche richieste dalla DL ovvero con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti anche per l'esecuzione di lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui al successivo ART. 42 e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, il quale non potrà avere luogo se non in presenza dell'intera documentazione coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

* * *

CAPO V

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDI

* * *

ART. 38. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà consegnare a FERROVIENORD le opere, ultimate e perfettamente funzionanti e funzionali allo scopo per cui sono destinate entro il termine contrattuale, pena l'applicazione delle penali di cui al

successivo ART. 40.1.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore di Lavori affinché proceda, in contradditorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni e alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori redatto in contradditorio con l’Appaltatore.

Nel caso in cui i lavori non siano ultimati entro il termine contrattuale, a tale scadenza, il Direttore dei lavori redige un Verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, previsto al successivo ART. 42.

Nel caso in cui l’opera presenti mancanze di qualche dettaglio o particolare secondario, ovvero presente vizi e/o difetti di lieve entità, che in nessun caso ne alterino la completa struttura funzionale, il Certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione all’Appaltatore di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento delle sopracitate mancanze di piccola entità.

Il mancato rispetto di tale termine da parte dell’Appaltatore comporta l’inefficacia del Certificato di ultimazione dei lavori e la necessità della redazione di un nuovo Certificato di ultimazione che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate, con nuova determinazione dell’eventuale ritardo, al fine dell’applicazione delle penali.

ART. 39. SAL FINALE E CONTO FINALE

39.1. SAL Finale

Qualora l’ultimazione dei lavori cada in una data intermedia tra le date

previste per i SAL al precedente ART. 15.1., si procederà alla redazione di uno SAL finale che porti il registro di contabilità al 100% della WBS, fatte salve eventuali detrazioni per difetti alle opere ovvero per mancate esecuzioni.

39.2. Conto finale

In ogni caso, entro il termine di 6 mesi dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30° giorno precedente il termine fissato in Contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori compila il Conto finale dei lavori e invita l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni.

Il conto finale si intende accettato dall'Appaltatore qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al capoverso precedente, ovvero lo sottoscriva senza riserve.

ART. 40. PENALI

40.1. Penali per ritardo nell'avanzamento dei lavori

Per l'inosservanza dei termini intermedi ovvero del termine di ultimazione il Contratto d'Appalto specificherà la misura delle penali, che deve comunque essere compresa tra il 1‰ (1 per mille) e il 3‰ (3 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di riferimento.

L'importo complessivo delle penali per ritardi non potrà superare il 10% (diecipercento) dell'importo del contratto.

In ogni caso, l'applicazione della penali non esclude la facoltà per FERROVIENORD di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento

dell’eventuale maggior danno sopportato.

In considerazione della rilevanza dei lavori da eseguire ovvero in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l’entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel presente articolo, così come può prevedere una limitazione alla risarcibilità del maggior danno.

40.2. Penali per ritardi di altra natura

L’Appaltatore incorrerà nella penale giornaliera pari allo **0,1‰** dell’importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo nell’espletamento di ciascuna delle seguenti attività:

- mancata trasmissione del POS e dei relativi aggiornamenti nei termini previsti all’ART. 5.2.,
- mancata trasmissione del Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso nei termini previsti all’ART. 7.3.,
- mancato inizio effettivo inizio dei lavori entro i 10 g.n.c. dalla data del Verbale di consegna, come da ART. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.,
- mancata ottemperanza a quanto prescritto negli OdS nei termini in questi assegnati, come da ART. 22.2.,
- mancata adozione degli standard grafici di cui all’ART. 24;
- mancata consegna dei documenti di cui all’ART. 27.1. nei termini previsti all’ART. 27.2.,
- mancata consegna Piano della Qualità e delle sue successive integrazioni e/o revisioni nei termini previsti all’ART. 31,
- mancata consegna degli “As Built e Certificazioni” nei termini di

cui all'ART. 37,

- mancata denuncia al Comune delle opere in conglomerato cementizio armato (ed eventuali integrazioni), nei termini di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

L'importo complessivo di tali penali non va sommato alle penali di cui al precedente ART. 40.1 ed anch'esso non potrà superare un ulteriore 10% (diecipercento) dell'importo del contratto.

40.3. Disciplina generale delle penali

L'applicazione delle penali non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

A scelta insindacabile del Responsabile del Procedimento, tutte le penali possono essere applicate nel primo documento contabile utile ovvero in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Il pagamento - da parte dell'Appaltatore - della penale nella misura quantificata in sede di Conto finale avverrà a seguito di emissione da parte del Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito dell'Appaltatore per i lavori eseguiti.

Il Committente può disporre la disapplicazione delle penali di cui ai precedenti ARTT. 40.1. e 40.2., previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore.

La mancata applicazione delle penali da parte del Committente non equivale ad esonero dell'Appaltatore dalla responsabilità per i ritardi e non

fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni provocati dai ritardi secondo le regole comuni.

L'applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il termine prestabilito, non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.

40.4. Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione

Il Contratto d'appalto indicherà in modo specifico, in considerazione della singola natura dei lavori, il ritardo sul termine di ultimazione oltre il quale FERROVIENORD ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 41. CONSEGNA PROVVISORIA DELL'OPERA

Dopo che sia stata constatata l'avvenuta ultimazione dei lavori, potranno essere effettuate, alla data stabilita da FERROVIENORD ed alla presenza dell'Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere, e le loro singole parti, siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna anticipatamente, con facoltà di uso.

In caso affermativo viene redatto apposito "Verbale di consegna provvisoria", in concomitanza del quale potranno essere messi in servizio gli impianti e/o in uso le opere. Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore.

L’Appaltatore non potrà pretendere alcun onere economico aggiuntivo né relativamente alla anticipata ultimazione né per quanto può discendere dai lavori di completamento delle opere residue.

Restano fermi gli obblighi di manutenzione di cui al successivo ART. 42 nonché le garanzie di legge e di contratto.

ART. 42. MANUTENZIONE DELLE OPERE

Dal momento dell’ultimazione dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare la completa manutenzione delle opere ultimate sino all’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di quelle di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo ritardi nello svolgimento delle operazioni di collaudo, dovuti a responsabilità dell’Appaltatore.

In tale periodo l’Appaltatore dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che FERROVIENORD dovesse rilevare alle strutture, agli impianti, ai meccanismi e alle apparecchiature, eseguendo i relativi interventi, seguendo le indicazioni, le prescrizioni e la tempistica impartite dalla Direzione Lavori e dagli organi di controllo e collaudo.

Delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi, FERROVIENORD darà avviso scritto all’Appaltatore, anche via fax, che dovrà provvedervi entro il termine ivi fissato; in difetto, vi provvederà FERROVIENORD stessa, recuperando la spesa dai crediti dell’Appaltatore medesimo a qualsiasi titolo si riferiscano o, in mancanza, con l’escussione della garanzia definitiva di cui al precedente ART. 16.1.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 20%

(ventipercento) per spese generali e dell'I.V.A. di legge.

ART. 43. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

43.1. Il collaudo

Salvo diversa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine di un anno dalla data del Verbale di accettazione provvisoria di cui al precedente ART. 41, se eseguito, altrimenti dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.

E' facoltà del Committente, per i lavori di importo inferiore a euro 1.000.000,00 in luogo del collaudo, prevedere la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettersi, entro sei mesi dalla data del Verbale di accettazione provvisoria, se eseguito, altrimenti dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi due anni dalla emissione del certificato stesso.

Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera.

Analoga disciplina si applica nell'ipotesi in cui sia emesso il Certificato di regolare esecuzione.

Per le operazioni di collaudo, FERROVIENORD nomina da uno a tre tecnici qualificati con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

43.2. Oggetto delle operazioni di collaudo

Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al

contratto, al progetto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Committente.

Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i collaudi statici di cui al precedente ART. 34.

43.3. Relazione di collaudo

Il collaudatore ovvero la Commissione di collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita o delle visite con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

a) se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile,
b) sotto quali condizioni e limitazioni, incluse specificamente quelle di cui agli ARTT. 16.1. e 16.4. del presente CAL, si possa collaudare o certificare,
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile, ovvero quando siano presenti vizi o difetti,
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale,
e) le proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da eventuali terzi danneggiati,
f) il credito liquido dell'Appaltatore.

In una relazione separata, il collaudatore ovvero la commissione di collaudo espone il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

43.4. Osservazioni dell'Appaltatore

Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione sono comunicati, per la loro accettazione, all'Appaltatore il quale deve firmarli entro il termine di 20 giorni.

All'atto della firma, l'Appaltatore può apporre esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o se lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

43.5. L'approvazione da parte della Committente

Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione si intendono perfezionati e l'opera accettata dal Committente con l'approvazione scritta da parte di quest'ultimo.

In difetto di approvazione, il certificato di collaudo si intende comunque approvato decorsi 2 anni dalla emissione del Certificato stesso.

L'approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell'opera.

Come già previsto al precedente ART. 41, l'eventuale presa in consegna dell'opera o di una parte di essa e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.

Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dall'ART. 16.4., al successivo ART. 44.2., oltre che quelle di legge.

ART. 44. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

44.1. Responsabilità per danni

Fermo l'obbligo di consegna a FERROVIENORD, prima della stipula del Contratto d'appalto, delle polizze assicurative di cui all'art. 16.6, l'Appaltatore assume ogni e più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Società Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità.

In conseguenza, l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata e indenne la Società Committente da qualsiasi pretesa che al riguardo venga avanzata da terzi.

Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione del Contratto d'Appalto, un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'Aggiudicatario assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto da norme, contratti o anche solo dalla normale diligenza inteso ad impedire l'evento o evitare il danno e non provi che il danno non poteva in alcun modo essere da lui evitato.

Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Società Committente, l'Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente manlevare e tenere indenne la Società Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Società Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi sopra citati.

È facoltà della Società Committente ordinare all'Aggiudicatario di riparare, a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

44.2. Responsabilità per vizi, difetti e difformità delle opere

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera secondo le regole del codice civile.

Qualora, nonostante ogni precedente verifica, prova, campionatura, accettazione, ecc., in sede di collaudo tecnico amministrativo o di verifica della regolare esecuzione si riscontri la presenza di vizi e difetti o difformità dei materiali e/o dell'opera, FERROVIENORD, tramite il Direttore dei Lavori, ha sempre diritto di:

a) ordinare all'Appaltatore di eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi, difetti e/o difformità entro il termine che gli verrà fissato e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti;

b) alternativamente, a propria scelta, o comunque ove l'Appaltatore non provveda nel termine ad esso assegnato di cui al punto a), di far eseguire ad altra impresa quanto necessario e opportuno per eliminare i vizi, difetti e/o difformità, addebitandone il relativo costo all'Appaltatore oltre al 20% a titolo di rimborso forfetario di spese, anche generali, e costi;
c) alternativamente, sempre a propria scelta, ridurre il corrispettivo in modo proporzionale.

In tutti i casi, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Il collaudatore o la commissione di collaudo nella relazione di cui al precedente ART. 43.3., dovranno tenere conto degli addebiti a tale titolo a danno dell'Appaltatore.

Nel caso di vizi occulti, emersi successivamente alla chiusura delle operazioni di collaudo, ferma l'escussione delle polizze a garanzia consegnate dall'Appaltatore ai sensi del precedente ART. 16.4., valgono le regole del codice civile e le garanzie di legge.

* * *

CAPO VI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISERVE – CONTROVERSIE

* * *

ART. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

45.1. Ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'art. 108 D. Lgs n. 50/2016

A) Ai sensi dell'art. 108, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 FERROVIENORD deve procedere alla risoluzione di diritto del contratto qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

B) FERROVIENORD ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108, c. 1, D. Lgs n. 50/2016, con la semplice comunicazione scritta all'Appaltatore al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 D. Lgs 50/2016,
- modifiche contrattuali (varianti) che superano le soglie indicate al comma 7 dell'art. 106 D. Lgs 50/2016,
- l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazione per cui avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, D. Lgs 50/2016,
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.

50/2016),

Nei predetti casi, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente da eseguirsi mediante lettera raccomandata al domicilio dell'Appaltatore.

C) FERROVIENORD si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai dell'art. 108, c. 3 e 4, D. Lgs n. 50/2016, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertato dal Direttore di Lavori con una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, contenente la stima dei lavori eseguiti regolarmente, comunicata all'Appaltatore unitamente alla contestazione degli addebiti e all'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
- ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni di contratto, per negligenza dell'Appaltatore, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente, accertato dal Direttore dei lavori e contestato all'Appaltatore unitamente all'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, salvo casi di estrema urgenza, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Acquisiti e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'Appaltatore abbia risposto ovvero abbia eseguito le prestazioni per le quali gli era stato contestato il ritardo, la committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto in contratto.

Resta fermo il diritto della Committente all'applicazione delle penali, alla

escussione della garanzia definitiva oltre che al risarcimento del maggior danno subito.

45.2. Risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Oltre ai casi sopra elencati, FERROVIENORD si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore nei seguenti casi:

- ART. 3.3., pretese di terzi sui metodi costruttivi per violazione delle norme sui brevetti,
- ART. 5.4., violazioni agli obblighi di sicurezza,
- ART. 6.4., violazioni alla normativa ambientale e smaltimenti,
- ART. 7.5., violazioni alla normativa a tutela dei lavoratori,
- ART. 9, violazioni soggettivi al di fuori delle ipotesi previste,
- ART. 12, violazione alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
- ART. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**., per mancato inizio dei lavori entro i 45 g.n.c. dalla data del Verbale di consegna,
- in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto; costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:
    1. il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al Contratto in essere tra aggiudicatario e committente ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in ragione di distinti procedimenti di gara;

2. un indice di stabilità patrimoniale - grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre.

45.3. Effetti della risoluzione di diritto del contratto

La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente o comunque non oltre il termine che gli viene assegnato dal Committente, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso del cantiere nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto al termine fissato per la riconsegna e la immissione nel possesso del cantiere, sarà applicata all'Appaltatore la penale giornaliera contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nella stessa lettera di risoluzione, il Committente comunica all'Appaltatore altresì il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello Stato di consistenza dei lavori oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, nonché della presenza di eventuali vizi e/o difetti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione saranno effettuati in contradditorio con l'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al precedente comma hanno luogo con l'assistenza di due tecnici della Committente.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di accertamento tecnico e contabile. Con detto verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità con quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportato nello stato di consistenza ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi elencati alle lettere A.) e C.) del precedente ART. 45.1., in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel temine a tale fine assegnato dalla Committente. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri maggiorati del 20% (ventipercento) a titolo di rimborso forfetario di spese, anche generali, e costi.

ART. 46. ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione del contratto d'appalto, in base allo stato di avanzamento dei lavori dell'appalto risolto, della presenza di eventuali ragioni di urgenza o convenienza della stazione appaltante, questa è libera di procedere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, ovvero di procedere ad affidamenti diretti

ad altri soggetti che meglio garantiscano l'ultimazione delle opere nel termine utile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti da FERROVIENORD per la ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

Tutti tali maggiori oneri saranno indicati in sede di certificato di collaudo, se già noti, ovvero saranno successivamente comunicati all'Appaltatore.

Resta fermo il diritto di procedere all'escussione integrale delle garanzie di cui al precedente ART. 16.1. e 16.2.

ART. 47. RECESSO

FERROVIENORD si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, col pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a piè d'opera accettati dalla Direzione Lavori e del 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori non eseguiti. Il 10% dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quindi del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all'Appaltatore un compenso per il valore delle opere e degli impianti, da determinare di comune accordo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo dell'opera.

Si applica quanto disposto al precedente ART. 45.3. in ordine alla riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso del cantiere.

ART. 48. RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere ogni volta, a pena di decadenza, una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Le riserve che non sia espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene che gli siano dovute, specificamente riferita al periodo oggetto di contabilizzazione.

Ove relative a fatti continuativi, le riserve devono essere aggiornate sempre con specifico riferimento al periodo oggetto di contabilizzazione, ferme le precedenti richieste.

Le domande formulate dall'Appaltatore e volte a far valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 49. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO

49.1. Transazione

Tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto d'Appalto o, comunque a questo connessi, e più in generale tutte le controversie relativi a diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione del Contratto d'Appalto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile nonché dell'art. 208 D. Lgs 50/2016. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

49.2. Accordo bonario

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'appalto possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qui richiamato in via pattizia.

ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dalle interpretazioni e/o dall'esecuzione del CAL, come di tutti i documenti contrattuali e che non siano state risolte con le modalità di cui ai precedenti ART. 49.1 e 49.2, le Parti ritengono esclusivamente competente il Foro di Milano.